

D.R. 10 gennaio 2017, n. 1

recante emanazione del Regolamento relativo ai compiti didattici e di servizio agli studenti e all'impegno orario annuo dei professori di ruolo LUISS.

IL RETTORE

- vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168 con la quale è istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
- vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- visto lo Statuto di Autonomia della LUISS Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli;
- vista la delibera del Senato Accademico del 25 ottobre 2016;
- vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 14 dicembre 2016.

DECRETA


ART.1

è emanato, ai sensi dell'art. 6 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, il Regolamento relativo ai compiti didattici e di servizio agli studenti e all'impegno orario annuo dei professori di ruolo LUISS.

ART. 2

Il Regolamento di cui al precedente articolo 1 è pubblicato in data odierna all'Albo ufficiale di Ateneo. Lo stesso entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 10 gennaio 2017

Prof.ssa Paola Severino




Regolamento relativo ai compiti didattici e di servizio agli studenti e all'impegno orario annuo dei professori di ruolo LUISS.

emanato con D.R. 10 gennaio 2017, n. 1

*su proposta del Senato Accademico del 25 ottobre 2016,
approvato dal Consiglio di Amministrazione del 14 dicembre 2016*

Articolo 1 (Premessa)

Il presente regolamento disciplina, ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e relativi decreti attuativi:

1. i criteri e le modalità di svolgimento dei compiti didattici e di servizio agli studenti dei professori di ruolo, in particolar modo con riferimento all'impegno orario annuo e al regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito;
2. le modalità per l'autocertificazione e la verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti di cui al precedente comma.

Articolo 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si adottano le seguenti definizioni:
 - a) compiti didattici – didattica frontale: l'attività di didattica frontale svolta dal professore di ruolo relativa a insegnamenti (numero di ore riportate sull'applicativo U-GOV didattica) o parti di insegnamenti;
 - b) attività di servizio agli studenti: si intendono, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: le attività di orientamento universitario e di orientamento *post-lauream*, le attività di verifica dell'apprendimento, le attività di relazione e correlazione delle tesi di laurea, le attività di tutorato, gli impegni presso le *Summer School*, le attività relative agli *employability and career services* ecc;
 - c) professori di ruolo: professori di ruolo ordinari e associati, anche distaccati presso la LUISS Guido Carli ex art. 6 comma 11 della legge 240/2010 e professori straordinari ex art. 1, comma 12 della legge 230/2005.

Articolo 3 (Impegno orario annuo)

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 240/2010, il regime di impegno dei professori di ruolo può essere a tempo pieno o a tempo definito.
Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di studio e di insegnamento, con i connessi compiti preparatori, di verifica e organizzativi, è pari a 1500 ore annue per professori a tempo pieno e a 750 ore annue per i professori a tempo definito.
2. L'opzione per l'uno o per l'altro regime è esercitata su domanda dell'interessato all'atto della presa di servizio ovvero, nel caso di passaggio dall'uno all'altro regime, con domanda da presentare al Rettore, di norma, almeno sei mesi prima dell'inizio dell'anno accademico e comporta l'obbligo di mantenere il regime prescelto per almeno un anno accademico.
Il nuovo regime decorre, di norma, dall'inizio dell'anno accademico successivo a quello di presentazione della domanda.
3. I professori di ruolo, oltre a svolgere attività di ricerca e aggiornamento scientifico, sono tenuti a riservare annualmente a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché alle attività di verifica dell'apprendimento, non meno di 350 ore in regime di tempo pieno e non meno di 250 ore in regime di tempo definito.

4. L'articolazione dell'obbligo orario relativo alle attività di cui al precedente comma 3, che ai soli fini del computo del monte ore, fa riferimento al periodo intercorrente fra 1° settembre di ogni anno e il 31 agosto dell'anno solare successivo, sono specificate nelle seguenti tabelle n. 1 e n. 2.

Tabella n.1
Monte ore obbligatorio di compiti didattici e di servizio agli studenti per i professori di ruolo a tempo pieno

Attività	Ore per anno accademico
Compiti didattici – didattica frontale	120*
Servizio agli studenti	230
Totale ore	350

* al suddetto monte ore si applica una tolleranza di circa -10%

Tabella n. 2
Monte ore obbligatorio di compiti didattici e di servizio agli studenti per i professori di ruolo a tempo definito

Attività	Ore per anno accademico
Compiti didattici – didattica frontale	90*
Servizio agli studenti	160
Totale ore	250

* al suddetto monte ore si applica una tolleranza di circa -10%

5. In relazione all'assunzione da parte di un professore di ruolo di specifici incarichi di responsabilità gestionale relativamente a Prorettori, Direttori di Dipartimenti e Direttori di School, il monte ore annuo obbligatorio di compiti didattici – didattica frontale è ridotto a 60 ore, salvo rinuncia espressa del professore stesso. Il Rettore è totalmente esonerato dallo svolgimento dei compiti didattici – didattica frontale, salvo rinuncia espressa del Rettore stesso.
Tutti i professori, ad eccezione del Rettore, sono comunque tenuti ad impartire almeno un insegnamento per anno accademico.
6. Il monte ore obbligatorio di compiti didattici – didattica frontale deve essere coperto con uno o più corsi di insegnamento in via prioritaria presso i dipartimenti.
Solo nel caso in cui non si possano coprire le eventuali ore residue con insegnamenti o parti di essi presso i dipartimenti o nel caso di motivate e specifiche esigenze si potrà completare il monte ore presso corsi di dottorato, le Scuole e i Master.
7. Limitate e motivate deroghe alla copertura totale del monte ore obbligatorio previsto possono essere approvate dal Comitato Esecutivo su proposta del Direttore del Dipartimento di afferenza del professore di ruolo cui la deroga si riferisce.
8. Ai professori di ruolo dell'Ateneo possono essere assegnati, con il loro consenso, ulteriori insegnamenti, parti di essi, laboratori ecc. a titolo oneroso solo qualora sia stato già

svolto il monte ore obbligatorio di compiti didattici – didattica frontale riportato nei commi precedenti.

Articolo 4

(Autocertificazione e verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti didattici e di servizio agli studenti)

1. Il docente ha l'obbligo di procedere all'autocertificazione dei compiti didattici e di servizio agli studenti svolti. L'autocertificazione è effettuata tramite apposita procedura e comunque non oltre il 31 agosto di ogni anno.
2. Entro il 30 settembre di ogni anno, il Direttore del Dipartimento di riferimento deve procedere alla verifica delle autocertificazioni relative al complesso delle attività svolte dai professori di ruolo durante l'anno accademico precedente e alla sua validazione.
3. Per le attività svolte presso strutture diverse da quella di afferenza, il Direttore del Dipartimento o della diversa struttura interessata comunica al Direttore del Dipartimento di afferenza il numero di ore e la tipologia di attività svolte.
4. Ove in sede di verifica emergano incongruenze o inadempimenti rispetto alle attività programmate per ogni singolo professore di ruolo, ad eccezione delle deroghe previste dall'articolo 3, comma 7, il Direttore del Dipartimento di afferenza redige una relazione da trasmettere al Rettore e al Comitato Esecutivo entro il termine del 30 settembre, per i provvedimenti di rispettiva competenza. Il Rettore può avviare il procedimento disciplinare in conformità alla normativa vigente in materia ed al codice di disciplina affisso nelle sedi dell'Università.

Articolo 5

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Il presente regolamento si applica a tutti i professori di ruolo, salvo quanto previsto dal successivo comma 2.
2. I professori di ruolo ordinari o associati (con esclusione dei professori distaccati presso la LUISS Guido Carli ex art. 6, comma 11 della legge 240/2010 e dei professori straordinari ex art. 1, comma 12 della legge 230/2005) con presa di servizio in LUISS con tali qualifiche prima dell'A.A. 2016/2017 possono chiedere, entro 60 giorni dalla data della sua entrata in vigore, la non applicazione degli obblighi contenuti nell'articolo 3 dai commi 4 a 8 del presente Regolamento, presentando apposita domanda al Magnifico Rettore e, per conoscenza, al Direttore Generale e al Direttore del Dipartimento di afferenza. L'esercizio della suddetta opzione comporta comunque l'obbligo di svolgere un corso di insegnamento e comunque non meno di 60 ore di didattica frontale. Al suddetto monte ore si applica una tolleranza del -10%.
3. I soggetti che avranno esercitato l'opzione di cui al precedente comma 2 del presente articolo potranno comunque presentare successiva espressa rinuncia all'esenzione loro accordata dall'applicazione dell'articolo 3 dai commi 4 a 8 del presente regolamento. Tale rinuncia è irrevocabile.

4. L'applicazione degli obblighi previsti dal presente regolamento decorre dall'anno accademico 2017/2018 salvo per i professori ordinari e associati che hanno preso servizio in LUISS, con tali qualifiche, dall'A.A. 2016/2017. A questi ultimi gli obblighi previsti dal presente regolamento decorrono dall'anno accademico 2016/2017.
5. Limitatamente all'anno accademico 2017/2018, sarà concessa allo stesso Direttore del Dipartimento di afferenza la possibilità di approvare deroghe alla copertura del monte ore obbligatorio, in considerazione dell'impegno complessivo profuso dal professore di ruolo nel complesso dell'attività didattica/scientifica/gestionale.
6. Sono fatti comunque salvi gli obblighi di legge.
7. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.